



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



Ribichini Giovanni nato a Magliano di Tenna il 29.06.1948, residente in monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè;

Ribichini Stefano, nato a Montegiorgio in data 24.08.1975, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè entrambi, esecutori del deposito di rifiuti e materiale inquinante posto presso l'area di pertinenza del fabbricato identificato al foglio 33 particella 375;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali la n. 19 del 08.03.2018 prot. n. 3360, ad oggetto: " Ordinanza contingibile ed urgente per la bonifica dell'area sita in Montegiorgio in località San Miè distinta in catasto al foglio 33 con la particella 375" intestata ai sig.ri:

- **Ribichini Stefano**, nato a Montegiorgio in data 24.08.1975, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè quali esecutori materiali del deposito di rifiuti e materiale inquinante nell'area agricola di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 e alle sig.re:

-**Bernabei Rita** nata in Montegiorgio il 10.10.1926 ed ivi residente in C.da San Miè n. 6 usufruttuaria per 1/1;

-**Pasquali Bianca Maria** nata in Montegiorgio il 16.03.1951, residente in Monte San Pietrangeli in Via Romolo Murri, 5, nuda proprietaria per 1/1 quali responsabili in solido con gli esecutori materiali del deposito di rifiuti e materiale inquinante nell'area agricola di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 ;

e quelle successive di proroga della data di scadenza dei termini della bonifica, la n. 31 del 12.04.2018 prot. n. 5257 con la quale è stata prorogata di quarantacinque giorni la scadenza per l'esecuzione della ordinanza n. 19 del 08.03.2018 prot. n. 3360 prevista per il giorno 23.04.2018, stabilendo che la nuova scadenza è stata fissata per il giorno 07.06.2018, la n. 90 del 03.07.2018 il termine per la bonifica veniva posticipato al 31.07.2018 e la n. 102 del 31.07.2018 con la quale il termine è stato prorogato a tutto il 30.08.2018 e la ulteriore proroga concessa con ordinanza n. 107 del 31.08.2018 prot. n. 11887 fino a tutto il 15.09.2018 ;

VISTO il verbale n. 1409 CM01 2018, di sopralluogo del 14.09.2018 tra tecnici dell'ARPA Marche della Provincia di Fermo, personale del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Nucleo Operativo Ecologico di Ancona, ed il tecnico del comune di Montegiorgio geom. Giorgio Benni per la verifica dello stato dell'area oggetto di Ordinanza di bonifica la n. 19 del 08.03.2018 rilevando quanto segue:

"1. I rifiuti oggetto dell'ordinanza n. 19 del 08.03.2018 sono stati rimossi nella quasi totalità, fatta eccezione per un cassone di circa 5 mc, all'interno del quale sono stati rinvenuti materiali diversi(plastiche, ferro,componenti parti meccaniche, legno e terreno) non compatibili con il codice CER 170504 e quindi da destinare allo smaltimento in discarica a cura del produttore/detentore;

2. I due cumuli di rifiuto (CER 170504) campionati da ARPAM in data 05.05.2018, venivano rimossi con mezzo meccanico. Tali rifiuti sono stati caricati su camion e trasportati presso l'impianto sito in Fermo dalla ditta GIAN Soc. Coop;

3. Nel terreno sottostante i due cumuli sono stati prelevati n. 2 campioni di suolo/sottosuolo così denominati:

C1 (prelevato al di sotto del cumulo di circa 12 mc)

C2 (prelevato al di sotto del cumulo di circa 2 mc)

4.I campioni prelevati sono stati suddivisi in 4 aliquote di cui una viene destinata al laboratorio ARPAM per le analisi chimiche, una viene rilasciata al titolare dell'area sig. Ribichini, una a disposizione dell'autorità Giudiziaria e un'ultima aliquota conservata come contro campione; le ultime due aliquote saranno conservate presso il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno.....";

DATO ATTO che l'ARPA Marche a firma del Direttore del Dipartimento di Fermo Dott. Massimo Marcheggiani ha trasmesso una nota acquisita al nostro protocollo in data 29.11.2018 con prot. n. 16231 con la quale, dopo le opportune analisi e verifiche, ha riscontrato che il terreno prelevato in data 14.09.2018 presso l'area oggetto di ordinanza la n. 19/2018 distinta in catasto al foglio 33 con la particella 375 "il laboratorio ARPAM di Ascoli Piceno ha inviato i rapporti di prova relativi ai n. 2 campioni di terreno di cui al verbale di prelevamento ARPAM n. 1409/CM01/2018 . Negli stessi non sono evidenziati valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 colonna A e colonna B dell'Allegato n. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs 152/2006 per tutti i parametri ricercati....."

in data 03.07.2018 le proprie determinazioni in merito all'inquinamento dell'area oggetto di Ordinanza la n. 19/2018 dal quale risulta che " Vista la concentrazione di oli minerali riscontrata e l'assenza delle caratteristiche di pericolo, i rifiuti si ritengono compatibili con i seguenti codici CER: A) Campione di cui al verbale ARPAM n. 0205/DSL01/2018 - Codice CER 17.05.04- B) Campione di cui al verbale ARPAM n. 0205/2018 - Codice CER 17.05.04;



RICHIAMATI:

- Il D.lgs 152/2006 all'art.1o 242. **Procedure operative ed amministrative** prevede " Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione..... Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo....."

- L'Art. 242-bis. **Procedura semplificata per le operazioni di bonifica** che prevede al comma 1"... L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.....Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252."

- L'art.1o 249. **Aree contaminate di ridotte dimensioni** del D.lgs 152/2006 che al comma 1 recita Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del D.lgs 152/2006.

RITENUTO che, rispetto alla Ordinanza 19 del 08.03.2018 esistono, dopo tutti gli accertamenti e verifiche effettuati dall'ARPA Marche tutti i presupposti per la revoca della stessa ordinanza in quanto l'area risulta bonificata l'impossibilità di proroga prevista nella stessa può essere superata dalla motivazione che nel mese di agosto le ditte

VISTO il D.lgs n° 267/2000 e s.m.i.

PER TUTTO QUANTO SOPRA INDICATO SI DISPONE:

LA REVOCA DELLA ORDINANZA ORIGINARIA LA N. 19 DEL 08.03.2018 PROT. 3360 E DI TUTTI GLI ATTI AD ESSA CONNESSI .

DISPONE, ALTRESI' CHE LA PRESENTE REVOCA VENGA NOTIFICATA

Ai sig.ri :



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

- **Ribichini Giovanni** nato a Magliano di Tenna il 29.06.1948, residente in monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè;
- **Ribichini Stefano**, nato a Montegiorgio in data 24.08.1975, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè quali esecutori materiali del deposito di rifiuti e materiale inquinante nell'area agricola di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 e alle sig.re:
- **Bernabei Rita** nata in Montegiorgio il 10.10.1926 ed ivi residente in C.da San Miè n. 6 usufruttuaria per 1/1;
- **Pasquali Bianca Maria** nata in Montegiorgio il 16.03.1951, residente in Monte San Pietrangeli in Via Romolo Murri, 5, nuda proprietaria per 1/1 quali responsabili in solido con gli esecutori materiali del deposito di rifiuti e materiale inquinante nell'area agricola di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 ;

COMUNICA

- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;

DISPONE

Copia della presente REVOCA sia immediatamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza a:

1. ARPA Marche Dipartimento di Fermo C.da Campiglione 63900- Fermo-
2. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo Corso Cavour 63900 -Fermo-
3. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
4. Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico Via C. Colombo, 106 -60127 Ancona-
5. Alla Stazione Carabinieri di Montegiorgio Viale Ugolino, 63833 -Montegiorgio-
6. Alla Regione Marche Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio Via Gentile da Fabriano -60125 Ancona-
7. Alla Amministrazione Provinciale di Fermo Servizio Ambiente Viale Trento 113 -63900 Fermo-
8. Alla Polizia Municipale di Montegiorgio -Sede-

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 IL SINDACO
MICHELE ORTENZI
